

43492/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO DUBOLINO
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. ALFREDO GUARDIANO
Dott. GABRIELE POSITANO

SENTENZA
N. 1197
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 18911/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FEZZA LUIGI N. IL 13/09/1984

avverso la sentenza n. 5/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
SALERNO, del 29/11/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

42

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Per il ricorrente sono presenti gli avv.ti Alfredo Gaito e Domenico Ducci che chiedono l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con separati ricorsi i difensori di Fezza Luigi, nonché quest'ultimo personalmente, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza adottata il 29 novembre 2012 dalla Corte d'Assise d'Appello di Salerno con la quale veniva confermata, ai sensi dell'art. 627 c.p.p, la decisione emessa dalla Corte d'Assise di Salerno il 23 novembre 2009.

2. Con precedente sentenza del 19 gennaio 2011, la Corte d'Assise d'Appello di Salerno aveva confermato la decisione della Corte d'Assise del 23 novembre 2009 di condanna di Fezza alla pena principale della reclusione ad anni 30, quale responsabile per concorso nel delitto di omicidio premeditato, in danno di Venditti Antonio e nei reati di detenzione e di porto illegali di armi comuni da sparo.

3. Sulla base delle intercettazioni delle conversazioni tra l'imputato e i compartecipi, captate nell'immediatezza dell'esecuzione dell'omicidio, della localizzazione del Fezza nei pressi del teatro del delitto, della consulenza fonica disposta dal Pubblico Ministero, degli accertamenti di Polizia Giudiziaria, nonché delle dichiarazioni di reità del collaborante Califano Domenico, i giudici di merito avevano accertato che il 6 aprile 2007, in Pagani, Fezza Luigi, capo della locale consorteria, aveva attirato in un agguato, col pretesto di un incontro di chiarificazione, il pregiudicato Venditti Antonio, inserito nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti dei fratelli Mellone e Pisciotta. Nell'occasione l'imputato aveva avvisato i complici della presenza della vittima, che si dirigeva, alla guida del motociclo Honda SH, e con a bordo la nipote, Venditti Maria Rosaria, di cinque anni e l'amico Barbato Paolo, verso il luogo dell'appuntamento concordato in Viale Trieste. Aveva ordinato agli esecutori materiali, Confessore Vincenzo e De Vivo Andrea, di passare all'azione. Questi, a bordo di un motociclo, avevano raggiunto Venditti, lo avevano affiancato in marcia e, dalla distanza di circa 60-70 cm, avevano aperto il fuoco, facendo uso di due pistole calibro 9. In conseguenza di ciò, Venditti, attinto da nove proiettili, tre dei quali al volto, era deceduto a causa delle gravi ferite.

4. Avverso tale decisione aveva proposto ricorso l'imputato personalmente e i difensori, avvocato Ducci e avvocato Gaito, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge.

5. La Corte di Cassazione con sentenza del 21 febbraio 2012 ha ritenuto infondato il motivo di doglianza relativo alla nullità della decisione in relazione alle forme della deliberazione della sentenza in camera di consiglio, con riferimento alla segretezza del voto e le eccezioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Ha ritenuto fondata la doglianza, ai sensi dell'articolo 603, comma terzo del codice di rito, tesa alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata dalla difesa. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte territoriale avesse travisato il contenuto della nuova prova, di cui veniva chiesta l'acquisizione, costituita dalla perizia fonica espletata nel giudizio a carico del



compartecipe ed esecutore del fatto di sangue, Confessore Vincenzo, a suo tempo incriminato, unitamente ad altro soggetto, sotto l'accusa di essere stato compartecipe ed esecutore materiale del fatto di sangue; accusa basata sulle dichiarazioni del "collaborante" Califano Domenico e sulle stesse intercettazioni utilizzate nel procedimento a carico di Fezza. La Corte territoriale, infatti, non aveva considerato che nell'elaborato i periti non si erano limitati a escludere che la voce del Confessore rientrasse nel novero delle voci captate nell'intercettazione (il che aveva comportato l'assoluzione dell'imputato), ma avevano anche precisato che il reperto fonico non consentiva alcuna identificazione vocale. Conseguentemente, poiché la Corte d'Assise d'Appello aveva posto a fondamento dell'accertamento della concorsuale condotta di Fezza anche l'individuazione della voce dell'imputato, in presenza di un responso difforme da parte dei periti nell'ambito del separato procedimento, ciò avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale di rinnovare l'istruttoria dibattimentale ammettendo la nuova prova, da valutare in rapporto alle reciproche contrastanti conclusioni dei consulenti, ovvero di valutare se, indipendentemente dalla identificazione vocale del ricorrente, il residuo compendio probatorio, anche alla luce degli elementi di prova logica considerati, potesse suffragare autonomamente l'accertamento della compartecipazione del Fezza nell'omicidio. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Salerno.

6. La Corte d'Assise d'Appello all'udienza del 16 luglio 2012, ritenendo necessaria l'acquisizione della perizia fonica espletata nel procedimento a carico di Confessore Vincenzo, definito con sentenza del 1 luglio 2010, dalla Corte d'Assise d'Appello di Salerno, ha disposto perizia fonica trascrittiva, demandando ad un collegio il compito di acquisire il saggio fonico dell'imputato Fezza e accertare se, nelle tre brevi conversazioni, rappresentate dai progressivi n. 3503-3504-3505, registrate il 6 aprile 2007 alle 18.23 sull'utenza in uso all'imputato, fosse individuabile, tra le altre, la voce di Fezza Luigi e, in caso positivo, precisando quali fossero le frasi o le parole pronunziate nell'occasione dall'imputato.

7. La Corte ha rilevato che oggetto dell'accertamento erano, non solo l'identificazione fonica della voce dell'imputato, ma anche la trascrizione delle parole pronunziate dagli interlocutori. Nonostante la sostanziale impossibilità di eseguire una comparazione della voce per insufficienza del materiale audio, la Corte, nella decisione impugnata, ha ritenuto che, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, tra i soggetti conversanti nelle intercettazioni in oggetto, captate il 6 aprile 2007, vi era l'imputato Fezza Luigi. A tale conclusione la Corte è pervenuta rilevando che, nonostante l'impossibilità di addivenire con certezza all'identificazione vocale, i consulenti avevano espresso un "giudizio di analogia tra le voci", frutto di una comparazione con oltre 10 voci note, evidenziando che l'unica somiglianza emersa riguardava quella dell'imputato Fezza. Tale giudizio di analogia è stato, poi, integrato da tre elementi di prova logica, rappresentati dalla certa riferibilità all'imputato della utenza mobile intercettata, dal normale utilizzo di tale scheda nel cellulare in uso all'imputato, sia prima che dopo l'omicidio e, infine, dalla presenza del Fezza nella zona teatro dell'omicidio, nell'imminenza

dell'evento. Sulla base di tali considerazioni ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Salerno in data 23 novembre 2009 ed appellata dall'imputato Fezza Luigi.

8. Avverso la decisione del 29 novembre 2012 propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando:

9. contraddittorietà e illogicità della motivazione non avendo la Corte verificato la sufficienza degli ulteriori elementi di prova logica, diversi dall'esito della perizia, volta a suffragare, autonomamente, il concorso di Fezza nell'omicidio, così come richiesto dalla Corte di Cassazione;

10. illogicità e contraddittorietà della decisione con riferimento ai criteri di localizzazione della posizione di Fezza Luigi, nei minuti immediatamente precedenti l'agguato;

11. illogicità e contraddittorietà della sentenza riguardo all'utilizzo dell'utenza mobile dalla quale sono state effettuate le chiamate incriminate;

12. illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai parametri di selezione delle voci degli interlocutori nelle conversazioni n. 3504 e 3505 riferiti alla considerazione logica della fonte più vicina al microfono;

13. illogicità della motivazione relativa all'individuazione della volontà omicida sulla base di frasi non riferibili alla persona del ricorrente;

14. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza riguardo alla natura del contributo del Fezza all'omicidio.

15. Con ricorso, proposto personalmente, Fezza Luigi lamenta:

16. carenza o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento degli atti in ordine alla valutazione dell'argomento indiziario delle conversazioni ambientali e del movente;

17. violazione della legge riguardo il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti.

18. Con memoria depositata il 10 febbraio 2014 il difensore dell'imputato, avv Gaito evidenzia l'insufficienza della motivazione della Corte riguardo ai tre elementi costitutivi della prova logica, rappresentati dalla riferibilità all'imputato Fezza dell'utenza mobile intercettata, dal normale utilizzo di tale scheda del cellulare in uso all'imputato e dalla presenza del Fezza nella zona teatro dell'omicidio, rilevando l'insufficienza della motivazione riguardo al ruolo che avrebbe svolto in concreto l'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il difensore dell'imputato, avvocato Domenico Ducci, lamenta contraddittorietà e illogicità della sentenza in relazione agli articoli 125 comma terzo, 546 e 627 del codice di rito. In particolare, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se gli ulteriori elementi di prova logica, diversi dall'esito della perizia, fossero in grado di suffragare, autonomamente, il concorso di Fezza nell'omicidio. Tanto, in considerazione del fatto che la comparazione della voce di quest'ultimo, con quella di uno degli uomini presenti nelle intercettazioni ambientali del 6 aprile 2007, contrassegnate con i progressivi 3503, 3504 e

3505, non era stata effettuata, in quanto il materiale audio disponibile non era, quantitativamente e qualitativamente, sufficiente. La decisione appare illogica e contraddittoria, secondo la difesa, poiché la Corte non chiarisce in che modo la presunta indicazione fornita dall'imputato circa le caratteristiche del motociclo sul quale viaggiava la vittima, Venditti Antonio ("mezzo SH" Honda), propedeutiche all'esecuzione del delitto, sarebbe poi giunta sino agli esecutori materiali. Infatti, si deve escludere l'uso del telefono, poiché l'ultima telefonata eseguita dall'utenza in uso al Fezza è quella n. 3505, oggetto di intercettazione. La Corte non fornisce alcuna indicazione riguardo alla posizione dell'imputato poco prima dell'omicidio, il quale avrebbe dovuto verosimilmente trovarsi a pochi metri di distanza dai *killers*.

2. Con il secondo motivo deduce l'illogicità e la contraddittorietà della decisione nella parte in cui la Corte territoriale afferma, in termini di certezza, che Fezza Luigi, nei minuti immediatamente precedenti l'agguato, si trovava in una zona vicina al luogo dell'agguato e, in particolare, in quella coperta da due celle telefoniche, quella di via Amalfitana e quella di via Olivella, angolo via Napoli, in Salerno. Sotto tale profilo la difesa evidenzia che la cella che riceve l'impulso del telefono non è necessariamente quella geograficamente più prossima, in quanto il sistema "*best server*", nel caso di saturazione di conversazioni, trasmette il segnale radio del telefono ad una cella immediatamente prossima o, anche, ad una più remota. In particolare, in condizioni di traffico telefonico normale, la cella agganciata dall'utenza mobile corrisponde alla parte di territorio in cui il telefono fisicamente si trova, ma nelle ipotesi di eccessiva saturazione non è possibile verificare, a priori, quale cella sarà interessata come "*best server*". Come evidenziato nella sentenza impugnata, il percorso, denominato "*handover*", non è predeterminato, per cui non è possibile esprimere valutazioni in termini di certezza, ma solo di probabilità riguardo al posizionamento di un'utenza mobile sul territorio.

3. Con separata doglianza, rileva che il giudizio della Corte, in termini di certezza riguardo all'utilizzo dell'utenza mobile dalla quale sono state effettuate le tre chiamate, appare carente, poiché si fonda sulla circostanza dell'individuazione dei destinatari, familiari e parenti, nonché del contenuto di natura personale delle telefonate provenienti da quella utenza nel periodo precedente e successivo all'evento. Tale parametro appare, secondo la difesa, criticabile sotto due profili: le chiamate monitorate antecedentemente a quelle oggetto di perizia ed attribuite all'imputato Fezza si riferiscono a circa due ore prima, e cioè ad un intervallo temporale non esiguo. Sotto altro aspetto, dalla riscontrata promiscuità dell'uso del telefono, non è possibile evincere, in termini di tranquillizzante approssimazione, la disponibilità del telefono da parte dell'imputato anche in occasione delle conversazioni n. 3503, 3504 e 3505.

4. Con il quarto motivo lamenta il salto logico, nella decisione impugnata, nella parte in cui il giudice d'appello attribuisce la voce maschile n. 3 (VM3) delle conversazioni n. 3504 e 3505 alla persona dell'imputato, sulla base della considerazione di ordine logico per cui le frasi provengono da una fonte più vicina al microfono e, quindi, dall'imputato che, essendo al telefono, in attesa della risposta del fratello Francesco, era certamente la persona più vicina al

44

microfono. Tale valutazione non consente di superare il problema dell'impossibilità di valutare la compatibilità "interna" tra le voci che si ascoltano. Da ciò discende l'impossibilità di riferire l'espressione maggiormente incriminate ("scende con un mezzo SH") all'avvicinamento con il motociclo di Venditti Antonio. Eccepisce, altresì, l'impossibilità di procedere ad una integrazione delle motivazioni della decisione di primo in secondo grado, al fine di farle confluire in un unico prodotto, poiché il giudice di secondo grado non avrebbe utilizzato criteri omogenei e argomentazioni uniformi a quelle di primo grado.

5. Con il quinto motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione agli articoli 125, comma terzo, 546 e 627 del codice di rito, poiché la Corte d'Assise inserisce in un unico contesto, teso a dimostrare la volontà omicida degli interlocutori, la frase contenuta nel progressivo n. 3503 ("fallo tu...") e quelle del progressivo 3505 ("scende con un mezzo SH" "... Non lo puoi pigliare da vicino? Come sta là, là fuori, lo volti a pancia all'aria..."), senza tenere conto che l'espressione del presunto ordine omicida ("fallo tu") non viene attribuita dai periti all'imputato ed è difficilmente inseribile in un discorso di senso compiuto da collegare con le altre due espressioni.

6. Con il sesto motivo lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Infatti, il ricorrente è stato tratto a giudizio perché ritenuto esecutore materiale dell'omicidio di Venditti Antonio, mentre poi è stato condannato quale concorrente morale. Ricorrerebbe una nullità di regime intermedio, rilevabile sino alla decisione della sentenza del grado, che si fonda sull'evidente trasformazione del fatto addebitato all'imputato, con una modifica della condotta delittuosa, da esecutore materiale a concorrente morale.

7. Con ricorso proposto personalmente, Fezza Luigi lamenta carenza o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento degli atti in ordine alla valutazione dell'argomento indiziario delle conversazioni ambientali intercettate sull'utenza in uso al ricorrente e degli altri elementi logici e fattuali posti a base dell'affermazione di responsabilità. In particolare, la decisione della Corte d'Assise d'Appello appare illogica nella motivazione, nella parte in cui, pur riconoscendo l'insufficienza degli elementi probatori, diversi dall'apporto del dato tecnico, volti a suffragare l'accusa nei confronti del ricorrente, sminuisce l'importanza attribuita a tali indagini e, in particolare, all'accertamento fonico, ritenendo sufficienti gli altri elementi. La Corte avrebbe, altresì, omesso di considerare che i periti hanno escluso ogni analogia tra la voce anonima da individuare e quella dell'imputato Fezza Luigi; inoltre, ai fini della comparazione, i consulenti del Pubblico Ministero non hanno utilizzato un saggio prelevato dal ricorrente, ma hanno fatto riferimento a conversazioni intercettate nel corso delle indagini e riferite all'utenza in uso al fratello del ricorrente, Fezza Francesco, senza superare i dubbi rispetto alla paternità dello stesso saggio fonico utilizzato. La consulenza ha espresso un giudizio di "analogia fonica" individuando, tra nove voci, quella dell'imputato, ma senza prelevare alcun saggio fonico; sotto altro profilo, mancherebbe la prova dell'utilizzo costante, da parte dell'imputato, dell'utenza sulla quale sono state intercettate le conversazioni, poiché

tale continuità di uso si fonda su mere presunzioni. D'altra parte, l'asserito costante monitoraggio dell'utenza da parte della Polizia Giudiziaria ha riguardato un intervallo temporale di pochi mesi e in tale lasso di tempo più persone hanno fatto uso dell'utenza in oggetto, anche nell'arco della stessa giornata. Tali elementi consentono di sollevare un ragionevole dubbio sulla riconducibilità dell'uso dell'utenza soltanto all'imputato. Non vi sarebbe, poi, riscontro dei servizi di osservazione sulla base dei quali sarebbe emerso che, anche quando il telefono non era utilizzato dall'imputato Fezza, questi, comunque, era nelle immediate vicinanze e, quindi, operava un controllo continuo sul telefono. Anche l'ulteriore elemento probatorio, costituito dal fatto che il destinatario dei tentativi di conversazione incriminati era certamente Fezza Francesco, fratello dell'imputato, presenta il medesimo vizio riguardo alla prova dell'utilizzo esclusivo di tale utenza, da parte di Fezza Luigi, considerato che l'utenza era intestata, comunque, ad altra persona. Infine, il terzo elemento utilizzato dalla Corte d'Assise, relativo alla prossimità dell'utenza intercettata al luogo dell'omicidio, sconta una mancanza di analisi dei dati, emersi dalle indagini sulle celle radio base. Infatti, mentre l'imputato aveva agganciato la cella di Vico Ovitella, la vittima, Venditti Antonio, aveva agganciato la cella di via Amalfitana, con la conseguenza che l'utilizzatore dell'utenza non poteva essere nello stesso luogo in cui si trovava la vittima.

8. Quanto al movente dell'omicidio, la Corte d'Assise si è espressa in termini di alta plausibilità e, quindi, di mera ipotesi.

9. Il ricorrente, poi, lamenta violazione di legge riguardo al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, censurando il trattamento sanzionatorio non adeguatamente motivato, avendo la Corte omissso ogni valutazione in ordine agli esiti non gravi della condotta dell'imputato.

10. Con memoria depositata il 10 febbraio 2014 il difensore dell'imputato, avvocato Gaito, evidenzia l'insufficienza della motivazione della Corte riguardo ai tre elementi costitutivi della prova logica, rappresentati dalla riferibilità all'imputato Fezza dell'utenza mobile intercettata, dal normale utilizzo di tale scheda del cellulare in uso all'imputato, e dalla presenza del Fezza nella zona teatro dell'omicidio. Con riferimento a tale ultimo elemento, la difesa deduce l'irrelevanza della prossimità dell'imputato al luogo del delitto, poiché tale luogo è, a sua volta, vicino al negozio di abbigliamento di proprietà dello stesso imputato, che era anche oggetto di rituale frequentazione, non solo da parte del Fezza, ma anche dei presunti affiliati all'omonimo clan. Conseguentemente, la presenza dell'imputato in tale area poteva essere ricollegata a motivi del tutto contingenti. Quanto all'utilizzazione costante dell'utenza intercettata, la Corte non valuta adeguatamente il dato certo dell'uso promiscuo della utenza da parte di Fezza e di altri soggetti a lui vicini, oltre il fatto che l'utenza era stata monitorata per un periodo breve, in particolare, alcune settimane, tra i mesi di settembre e ottobre 2006 e alcuni mesi tra febbraio e maggio 2007.

11. Sotto altro profilo, il ricorrente ritiene del tutto carente la motivazione riguardo al ruolo che avrebbe svolto in concreto l'imputato, non avendo il giudice di secondo grado individuato

le modalità con le quali l'imputato avrebbe fornito un apporto agli esecutori materiali. In particolare, poiché l'espressione originariamente trascritta "uccidilo tu" del progressivo n. 3503, all'esito della perizia collegiale era sfumata in: "fallo tu" e le altre frasi non consentono di individuare in concreto il ruolo dell'imputato. Inoltre, la frase "e non lo vuoi pigliare da vicino? Come sta là fuori, lo volti a pancia all'aria" sono identificati con la voce maschile n.1, mentre all'imputato è attribuita la voce maschile n. 3. In sostanza, secondo la Corte, il ruolo dell'imputato sarebbe rappresentato solo da quello che fa da riferimento al sopraggiungere della vittima, partecipando attivamente alla definizione dei dettagli proprio negli ultimi minuti che precedono l'agguato mortale e contribuendo a fornire indicazioni che consentono agli esecutori materiali di individuare il motociclo a bordo del quale sopraggiungeva la vittima. Tali indicazioni non consentono però di individuare, in concreto, il concorso, cioè la materialità della condotta.

12. D'altra parte, avendo la Corte ritenuto di non doversi soffermare sull'attendibilità del collaborante Califano, la condotta dell'imputato Fezza è stata delineata solo sommariamente nell'ambito del generico riferimento ad un concorso morale, avendo, di fatto, la Corte rinunciato a descrivere le modalità dell'agguato.

13. Appare opportuno esaminare separatamente ed in un secondo momento le doglianze relative al profilo della concreta individuazione della voce degli interlocutori e, conseguentemente, quelle attinenti alle modalità di comunicazione dell'ordine di uccidere e del ruolo dell'imputato nella vicenda delittuosa (primo, quarto e sesto motivo del ricorso proposto dall'avvocato Domenico Ducci, nonché seconda doglianza del ricorso proposto personalmente da Fezza e terzo aspetto oggetto della memoria dell'avvocato Gaito).

14. Nell'approccio ai restanti molteplici temi di discussione prospettati nei motivi dei ricorsi è necessario premettere che, nel giudizio di legittimità, è preclusa alla Corte di Cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito, e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

15. Sulla base di tali premesse, il secondo e terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Ducci presentano consistenti profili d'inammissibilità.

16. Con il secondo motivo, relativo all'incertezza dei dati emersi dalle indagini sulle celle radio base, come rilevato dal Procuratore Generale in udienza, la difesa introduce un dato di fatto che non può essere valutato in questa sede. Si tratta, altresì, di un elemento

assolutamente indimostrato e che tenderebbe a scardinare l'attendibilità di ogni ricostruzione della posizione dell'utilizzatore del telefono fondata sulle celle telefoniche, facendo riferimento a quel margine di incertezza collegato alla contestuale saturazione, sia della cella geograficamente corrispondente al territorio nel quale si trova il telefono in uso, sia di quella attigua, anche questa a sua volta interessata da una saturazione di segnale telefonico. Si tratta di dati indimostrati (la saturazione della cella agganciata dall'utenza mobile situata nell'area in cui si trova fisicamente il telefono, sia quella della cella geograficamente attigua) e soltanto ipotetici, che non consentono di superare le argomentazioni della Corte d'Assise riguardo al meccanismo fisiologico del funzionamento del percorso "handover", peraltro riscontrato, in concreto, dal maresciallo Recchia con una prova sul campo.

17. Quanto all'esclusività e continuità dell'utilizzo dell'utenza mobile dalla quale sono state effettuate le chiamate intercettate, oggetto del terzo motivo, il difensore ritiene che le verifiche effettuate nelle due ore precedenti le chiamate oggetto di specifica indagine, introducono un elemento di incertezza per la distanza temporale tra il dato certo (uso dell'utenza mobile da parte dell'imputato Fezza) e il dato incerto dedotto (utilizzo dell'utenza mobile anche in occasione delle tre chiamate intercettate). Si tratta di un profilo assolutamente generico e non supportato da alcun elemento che possa lasciar presumere che, in quelle due ore, l'utenza possa essere stata utilizzata da altre persone, non essendovi, negli atti, riscontro alcuno di tale assunto. Analogamente, vanno superate le censure relative alla promiscuità dell'uso, trattandosi di questioni in fatto, tenuto conto, altresì, che la Corte d'Assise ha adeguatamente motivato in ordine all'occasionalità dell'utilizzo e all'annotazione, da parte degli investigatori, di un ogni utilizzo dell'utenza telefonica da parte di familiari diversi dall'imputato.

18. Non ricorre in alcun modo l'illogicità della decisione, oggetto del quarto motivo di ricorso, sull'individuazione della persona della vittima in colui che scende con "un mezzo SH", poiché è riscontrato e non contestato che la vittima dell'omicidio viaggiava su un motociclo Honda SH. Nello stesso modo destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza costituita dall'impossibilità di procedere ad integrazione della motivazione di primo e secondo grado, atteso che la Corte d'Assise, vincolata ai principi espressi sensi dall'articolo 627 c.p.p. dalla Corte di Cassazione, ha utilizzato un apparato logico argomentativo uniforme a quello del giudice di primo grado.

19. Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso proposto personalmente da Fezza che censura l'illogicità della decisione della Corte la quale, inizialmente, avrebbe ritenuto insufficienti gli elementi probatori diversi dalla perizia fonica e, in un secondo momento, ne avrebbe affermato l'adeguatezza ai fini dell'affermazione di responsabilità.

20. La decisione impugnata appare coerente e necessariamente in linea con quanto richiesto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, sulla base dell'acclarata insufficienza del reperto fonico acquisito nel procedimento a carico di Confessore ai fini della identificazione vocale di Fezza. Il giudice di legittimità ha richiesto alla Corte territoriale di rinnovare l'attività dibattimentale disponendo una nuova perizia da valutare in rapporto alle

GH

· differenti conclusioni dei consulenti del procedimento a carico di Confessore, poiché la Corte d'Assise d'Appello aveva posto a fondamento dell'accertamento della concorsuale condotta di Fezza anche l'individuazione della voce dell'imputato, nonostante il difforme responso da parte dei periti nell'ambito del separato procedimento. Pertanto, in sede di rinvio, è stato richiesto di verificare, alla luce delle nuove acquisizioni, la decisività degli accertamenti tecnici finalizzati all'identificazione vocale del ricorrente ovvero la sufficienza del residuo compendio probatorio, anche alla luce degli elementi di prova logica già considerati, per suffragare autonomamente l'accertamento della compartecipazione del Fezza nell'omicidio.

21. Attiene al merito, e non è valutabile in questa sede, l'ulteriore doglianza secondo cui i consulenti del Pubblico Ministero non avrebbero esaminato un saggio proveniente da Fezza. Il rilievo appare, altresì, irrilevante poiché l'accertamento ritenuto decisivo nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello è quello dei periti da ultimo nominati e non quello espletato dal consulente del Pubblico Ministero. Nello stesso modo costituisce questione di fatto, peraltro indimostrata, quella relativa alla circostanza secondo cui non sarebbero stati prelevati saggi fonici dalle altre persone, utilizzate come parametri vocali di confronto.

22. Analogo profilo di inammissibilità presenta, anche per quanto già detto in premessa con riferimento al ricorso dell'avvocato Ducci, la censura -oggetto del ricorso proposto personalmente da Fezza- sulla presunta incertezza dell'esistenza di un controllo continuo da parte del personale preposto all'ascolto sull'uso dell'utenza da parte dell'imputato, nonché quella secondo cui il servizio di intercettazione sarebbe durato solo pochi mesi, rilevandosi, comunque, che oltre al periodo indicato, risultano in sentenza le verifiche dei mesi di settembre-ottobre 2006.

23. Sempre in fatto ed indimostrata è la doglianza con cui si contesta che gli investigatori avrebbero accertato che, nella maggior parte dei casi in cui il telefono era utilizzato da altri, l'imputato Fezza Luigi si trovava comunque nelle immediate vicinanze del telefono cellulare, come pure quella, ipotetica e non riscontrata, che tende ad escludere che il fratello dell'imputato, Fezza Francesco, fosse l'effettivo utilizzatore dell'utenza chiamata dall'imputato.

24. Vanno ribadite in questa sede le valutazioni già espresse con riferimento al motivo relativo all'ubicazione delle celle telefoniche agganciate durante le conversazioni captate e dal quale la difesa farebbe discendere la conseguenza che la vittima e l'imputato non si trovavano nell'area definita dalla stessa cella.

25. Infondato è il motivo relativo al movente dell'omicidio che, secondo il ricorrente, sarebbe prospettato dal giudice di secondo grado quale mera ipotesi investigativa. Al contrario, la Corte condivisibilmente osserva, a pagina 34, che l'individuazione di un adeguato movente dell'azione delittuosa perde qualsiasi significato, ai fini dell'affermazione della responsabilità, quando vi sia comunque la prova della riferibilità di tale azione all'imputato. In ogni caso, è adeguatamente motivata la riferibilità dell'omicidio agli interessi economici connessi al traffico degli stupefacenti, nel quale erano coinvolti entrambi i protagonisti della vicenda, come risulta dall'attività investigativa iniziata circa un anno prima dell'omicidio, e conclusasi con la sentenza

h26

di condanna nei confronti del medesimo Fezza Luigi per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e dai risultati delle indagini in atto, all'epoca dell'omicidio, nei confronti della vittima, Venditti Antonio, ritenuto inserito in una organizzazione internazionale dedica al traffico di cocaina.

26. La circostanza dedotta nelle note depositate il 10 febbraio 2014 dell'irrilevanza della presenza dell'imputato in prossimità del negozio di abbigliamento, presso cui normalmente stazionava, non costituisce un profilo di contraddittorietà della decisione, non essendo rilevante la circostanza che la presenza del Fezza nell'area contigua all'omicidio potesse essere ricollegata a motivi del tutto contingenti, poiché le risultanze processuali hanno evidenziato differenti e specifici motivi che spiegano la prossimità di Fezza al luogo dell'agguato.

27. Quanto alla rilevanza dell'uso promiscuo, vanno ribadite le considerazioni già oggetto del secondo motivo proposto dal difensore dell'imputato, avvocato Ducci, precisandosi, anche in questa sede, che la Corte ha adeguatamente motivato a pagina 26 e 27 della sentenza.

28. La doglianza relativa alla mancata individuazione e descrizione, in concreto, del ruolo svolto dall'imputato va esaminata separatamente. Analoga valutazione riguarda la censura relativa all'attribuibilità delle tre brevi conversazioni, rappresentate dai progressivi n. 3503-3504-3505, registrate il 6 aprile 2007 alle 18.23 sull'utenza in uso all'imputato e, in particolare, la frase "fallo tu", che beneficerebbe solo di un giudizio di elevata compatibilità con la voce dell'imputato.

29. Con riferimento alla doglianze oggetto del primo, quinto e sesto motivo ricorre certamente un vizio di motivazione della decisione impugnata per le ragioni di seguito specificate.

30. Con il primo motivo di ricorso, proposto dall'avvocato Domenico Ducci, si denuncia la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza poiché, il giudice d'Appello, non avrebbe chiarito in che modo la indicazione del mezzo di trasporto sul quale viaggiava Venditti sarebbe poi pervenuta ai killers. Con il quinto motivo e con i rilievi oggetto delle memorie dell'avvocato Gaito si rileva che la volontà omicida degli interlocutori deriverebbe soprattutto dalla frase "fallo tu" del progressivo 3503, frase non attribuibile all'imputato in termini di certezza. Con il sesto motivo e con le memorie difensive si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, conseguente alla radicale trasformazione del loro ruolo dell'imputato, da esecutore materiale, a concorrente morale, senza una puntuale individuazione della condotta.

31. La Corte d'Appello prende atto che i periti dell'ultima consulenza disposta, come pure quelli che avevano redatto la perizia relativa al procedimento a carico di Confessore Vincenzo, dichiarano che non è possibile eseguire la comparazione della voce per insufficienza del materiale audio, sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

32. In maniera contraddittoria, dopo avere formulato questa premessa, a pagina 26, la Corte individua, quale profilo rilevante al fine di superare l'incertezza nella attribuzione delle voci captate, il criterio dell'analogia o dell'assonanza, utilizzato dal giudice di primo grado. La Corte d'Appello condivide la valutazione operata dai giudici di primo grado, i quali attribuiscono

626

valore altamente significativo al giudizio di analogia, ritenuto, al contrario, inadeguato dai periti delle consulenze acquisite in sede di rinvio. Tale giudizio di analogia è frutto di una comparazione della voce anonima individuale, con altre 10 voci e perviene alla soluzione tecnica secondo cui l'unica somiglianza emersa, con riferimento alle tre conversazioni esaminate, era quella relativa alla voce dell'imputato Fezza Luigi. Come si legge nelle decisioni di merito, il perito del Pubblico Ministero, dr Russo, avrebbe verificato che, isolando i predetti campioni di voci, tra quelle anonime e quelle note, erano riscontrabili delle marcate analogie nelle voci registrate in ambientale, in particolare, con riferimento alle conversazioni n. 3503 e n. 3504. L'analogia riguarderebbe anche la conversazione n. 3504 nella quale l'affermazione "mio fratello (fratme) non risponde, non risponde proprio" è certamente riferibile all'imputato sulla base di ulteriori considerazioni di ordine logico.

33. Inoltre, secondo la ricostruzione della Corte, la prima conversazione, la n. 3503, alla luce dell'ultima consulenza, evidenzia la presenza di due frasi riferite a soggetti diversi, quella in cui si dice "fallo tu" e l'espressione "non volè...". La Corte d'Appello unisce a tale giudizio di analogia e somiglianza, che consente di esprimere una valutazione di verosimiglianza e non di certezza, ulteriori elementi costituenti prova logica:

34. Fezza Luigi era l'utilizzatore della utenza mobile Wind intercettata (formalmente intestata a Cioffi Nicola);

35. l'imputato ha utilizzato normalmente quella scheda telefonica, sia negli istanti precedenti l'omicidio, sia durante il periodo in cui l'utenza è stata monitorata dagli investigatori;

36. Fezza era presente nella zona teatro dell'omicidio nel medesimo spazio temporale dell'agguato come emerge dai dati emersi dalle indagini sulle celle radio base;

37. l'utenza cellulare, formalmente intestata a Marrazzo Rita, che l'imputato cercava di contattare immediatamente prima dell'omicidio, era nella disponibilità del fratello, Fezza Francesco.

38. A tali dati la Corte correttamente aggiunge il dato specifico della conversazione n. 3504 secondo cui la frase "Fratm non risponde" è attribuita all'imputato, perché è la voce più forte, cioè quella prossima al microfono del telefono cellulare ed è la voce di chi sta effettuando, con il cellulare, la chiamata al fratello, Francesco.

39. Infatti, con motivazione puntuale e ragionevole, la Corte rileva, con riferimento alla conversazione n. 3504 che sono individuate le voci di tre diverse persone di sesso maschile, ritenendo certamente riferibile all'imputato l'espressione "Fratm non risponde...", per il contenuto della conversazione, che lascia intendere che lo stesso stava chiamando il fratello Francesco, tenuto conto che la telefonata era indirizzata all'utenza della quale aveva disponibilità Fezza Francesco, cui occorre aggiungere la corretta deduzione logica, secondo cui l'espressione "mio fratello non risponde, non risponde proprio" è quella più forte e, quindi, quella di chi stava facendo la telefonata e cioè quella di chi aveva normalmente in uso quella utenza telefonica, cioè l'imputato Fezza Luigi.

40. Come correttamente ritenuto dai giudici di merito, Fezza era uno dei soggetti presenti alle conversazioni avvenute pochi minuti prima dell'omicidio. Tra le espressioni captate nel corso dell'intercettazione, quella alla quale è stato attribuito carattere di decisività a sostegno della ritenuta prova del concorso del Fezza nell'omicidio è l'espressione "scende con un mezzo SH", proveniente, secondo la relazione peritale, dalla voce maschile n. 3. Proprio in questo punto, però, la motivazione appare contraddittoria poiché l'elemento individuato dalla Corte d'Appello, che consente di riferire all'imputato quella frase, risiederebbe nel fatto che la Corte (a pag. 33) afferma che anche tale espressione proviene dalla fonte più vicina al microfono. Si tratta di una deduzione logica, che a sua volta si aggancia, per analogia, all'identica considerazione riferita alla conversazione precedente n. 3504 che, a sua volta, era confortata da altri indizi (Luigi ha un fratello che si chiama Francesco e che era l'utilizzatore del numero che viene chiamato in quel frangente). Tale lineare ragionamento subisce, tuttavia, una cesura quando, a pagina 25 della decisione, la Corte, con riferimento alla medesima espressione ("scende con un mezzo SH"), ritiene sussistente una mera "compatibilità" tra la voce riferita a tale frase e quella dell'imputato e non prende in esame il dato della motivazione della sentenza di primo grado, allegata, nella parte che qui interessa, anche al ricorso per cassazione dell'avvocato Domenico Ducci. Dal contenuto di tale decisione (pagg. 109 e segg) emerge che, sia le trascrizioni effettuate dai ROS di Salerno prima del filtraggio, sia quelle effettuate successivamente al filtraggio, sia quelle del consulente del Pubblico Ministero, attribuiscono all'imputato Fezza Luigi la sola voce relativa all'espressione "che dolore di pancia che mi sta venendo" e, invece, ad altra voce maschile, denominata uomo n. 3 (eventualmente diversa da Fezza), la frase "scende con un mezzo SH" e ad un'altra ancora, individuata come uomo n. 2, l'espressione "ma lo puoi pigliare da dietro ... come l'abbiamo visto là fuori, o vuot panza all'aria".

41. Ricorre, pertanto, vizio di motivazione nella decisione impugnata in quanto la Corte, per un verso sostiene, a pagina 25, che le conclusioni della perizia fonica "non differiscono da quelle dei consulenti del Pubblico Ministero e rafforzano il quadro probatorio", senza che poi risulti specificato, peraltro, in che cosa sarebbe consistito tale rafforzamento, posto che, come si riconosce poco prima nella stessa sentenza, i periti avevano escluso "la possibilità di procedere ad una comparazione della voce di Fezza Luigi con quella dell'interlocutore anonimo".

42. Per altro verso, nel ritenere la mera "compatibilità" della voce che aveva pronunciato l'espressione più significativa ("scende con un mezzo SH") con quella che aveva pronunciato l'espressione "fratme non risponde", sicuramente riconducibile all'imputato, si discosta, senza dare spiegazione, dalla sentenza di primo grado, secondo la quale, sulla scorta della consulenza disposta dal Pubblico Ministero, la suddetta espressione sembrerebbe attribuibile ad una voce diversa da quella di Fezza Luigi.

43. La Corte, inoltre, sempre a pagina 25, a sostegno della ritenuta esclusione della possibilità che quella di Fezza fosse solo una presenza "silente", tale da ritenere plausibile

l'ipotesi avanzata dalla difesa, che egli fosse, a tutto concedere, un semplice connivente, si basa essenzialmente sul rilievo che "è proprio Fezza Luigi a fare riferimento al sopraggiungere del Venditti". Con tale argomentazione, però, la Corte dà per certa, in modo apodittico, l'attribuibilità a Fezza Luigi dell'espressione "scende con il mezzo SH", quando, poche righe prima, aveva affermato, come si è visto, l'esistenza di una mera "compatibilità".

44. Carente risulta, qui, la motivazione anche nell'attribuzione a Fezza Luigi del ruolo di partecipe, "nella qualità di concorrente morale, all'agguato mortale" (pagina 32). Tale attribuzione si basa chiaramente sull'implicito presupposto che l'omicidio fosse stato materialmente commesso, subito dopo, da taluno dei suoi interlocutori. A riguardo, però, non è stato in alcun modo specificato (come sarebbe stato necessario), quale sarebbe stata o avrebbe potuto essere la ricostruzione dei movimenti degli esecutori materiali che, a pagina 6 della sentenza, vengono individuati come due soggetti travisati con casco integrale, mai identificati. Ciò al fine di dimostrare, quantomeno, la compatibilità di tale ricostruzione con i dati acquisiti. La Corte neppure spiega perché, una volta dato per acquisito che il gruppo di cui faceva parte Fezza Luigi stava preparando l'attuazione, di lì a pochi minuti, dell'azione criminosa, lo stesso Fezza non avrebbe potuto essere tra gli esecutori materiali (non essendo a lui attribuita all'espressione, peraltro assai generica, "fallo tu") e lascia sullo sfondo, senza determinarne i contorni esatti, il ruolo dell'imputato e le specifiche modalità dell'agguato.

45. Alla luce di quanto precede la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Assise di Salerno, la quale, nel riesaminare i punti oggetto delle segnalate lacune o incongruenze motivazionali, potrà anche rivalutare tutto il compendio probatorio di primo e secondo grado, ivi comprese le dichiarazioni rese da Califano Domenico, che, per quanto conoscibile da questa Corte, non risultano essere state dichiarate inutilizzabili o intrinsecamente inattendibili. Anzi, come rilevato anche dalla difesa, nelle memorie da ultimo depositate, mentre la Corte d'Assise, nella decisione impugnata, ha ritenuto di non doversi soffermare sull'attendibilità del collaborante Califano, il giudice di prime cure e la Corte d'Assise d'Appello nella prima decisione del 19 gennaio 2011 (che riesamina criticamente tutti i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado), si sono diffusamente trattenuti sull'attendibilità e sulla completezza e minuziosità della descrizione della fase immediatamente successiva all'omicidio fornita dal Califano (pag. 161 e segg. della sentenza di primo grado e pag. 24 e segg. della decisione di secondo grado). In quella sede i giudici di merito hanno rilevato che il collaborante ha calato in maniera plastica tutti i segmenti della dinamica del feroce agguato omicidiario nella realtà dei luoghi, delle strade, tanto di quelle principali, che delle traverse, con indicazione degli esecutori materiali, rilevando, altresì, alcune criticità nella distribuzione dei ruoli e nello strumento utilizzato da Fezza per dare il via libera ai *killers* per l'agguato criminale (pagg. 245 e segg. della decisione di primo grado). Il giudice del rinvio potrà rivalutare tali elementi ed eventualmente utilizzarli, ove ritenuti adeguati e congruenti ovvero potrà verificare se, indipendentemente dalle dichiarazioni del Califano, il residuo

hab

compendio probatorio, anche alla luce dei chiarimenti richiesti, è in grado di suffragare autonomamente l'accertamento della compartecipazione del Fezza nell'omicidio.

46. Restano, ovviamente assorbite, allo stato, tutte le ulteriori censure relative alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, riguardo al presunto differente ruolo dell'imputato, da esecutore materiale a concorrente morale ed al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Assise di Salerno

Così deciso in Roma il 16/05/2014

Il Consigliere estensore

Gabriele Positano



Il Presidente

Pietro D'Addato

